

VERBALE DI ACCORDO

ex Art. 47, comma 4 bis, della Legge 29 Dicembre 1990 n.428 ed ex art. 63, comma 4, del D. Lgs 8 Luglio 1999 N. 270 e successive modifiche e integrazioni

Piombino 3 Giugno 2015, tra le Parti :

- ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO SpA (di seguito AFERPI SpA) rappresentata dall' Amministratore Unico Dr. Farid TIDJANI, assistito dal CDL Dr. Roberto Pennacchio e dall'Avv. Ugo Bracuti.
- LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S. rappresentate dal Commissario Straordinario Dr. Piero NARDI, dal Direttore Risorse Umane Dr. Riccardo GRILLI e dalla Dr.ssa Susanna TADDEI
- CONFINDUSTRIA Livorno rappresentata dal Dr. Ettore BARTOLO e dal Dr. Emanuele BRAVIN
- La FIM CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Sandro PASOTTI
- La FIOM CGIL Nazionale rappresentata dal Sig. Mauro FATICANTI
- La UILM UIL Nazionale rappresentata dal Sig. Guglielmo GAMBARDELLA
- La UGL METALMECCANICI UGL Nazionale rappresentata dal Sig. Ermenegildo ROSSI e Danieli FRANCESANGELI
- La FIM CISL di Piombino rappresentata dal Sig. Fausto FAGIOLI
- La FIOM CGIL di Piombino rappresentata dal Sig. Luciano GABRIELLI
- La UILM UIL di Piombino rappresentata dal Sig. Vincenzo RENDA
- La RSU delle LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S. nelle persone che in calce sottoscrivono

PREMESSO CHE

1. Con sentenza datata 7 Gennaio 2013 il Tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di insolvenza di LUCCHINI SpA ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 4 del D.L. 23 Dicembre 2003 N. 347 convertito con modificazioni nella Legge 18 febbraio 2004 N. 39 e successive modifiche (di seguito anche Legge Marzano), pur autorizzando la stessa a proseguire l'attività in via provvisoria al fine, principalmente, di concludere e portare a termine le operazioni ed il business in corso.
2. In data 4 Marzo 2013 il Commissario Straordinario di LUCCHINI SpA ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.3, comma 3, della Legge Marzano, l'ammissione della controllata totalitaria LUCCHINI SERVIZI Srl alla procedura di amministrazione straordinaria e ha contestualmente depositato presso

il competente Tribunale di Livorno formale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza di LUCCHINI SERVIZI SrL.

3. Con decreto in data 14 Marzo 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammesso LUCCHINI SERVIZI SrL alla procedura di amministrazione straordinaria.
4. Con successiva sentenza in data 9 Aprile 2013 il Tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di insolvenza di LUCCHINI SERVIZI SrL ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 4 della Legge Marzano.
5. In data 9 Settembre 2013, anche al fine di salvaguardare quantomeno parzialmente l'occupazione, il Commissario Straordinario di LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S. ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il programma di cui agli art.4 della Legge Marzano e 54 e ss. del D.Lgs 8 Luglio 1999 N.270 (il "Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di LUCCHINI SpA e LUCCHINI SERVIZI SrL").
6. Con decreto in data 7 Novembre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato il Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di LUCCHINI SpA e LUCCHINI SERVIZI SrL.
7. In data 14 Novembre 2013 il Commissario Straordinario di LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S. ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico formale istanza per ottenere l'autorizzazione ad avviare la procedura competitiva di vendita dei complessi aziendali facenti capo a LUCCHINI e LUCCHINI SERVIZI secondo le linee direttive sinteticamente indicate nel Programma di Cessione dei Complessi Aziendali.
8. In data 24 Aprile 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri , il Ministero dello Sviluppo Economico , il Ministero della Difesa , il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , l'Agenzia del Demanio , la Regione Toscana , la Provincia di Livorno , il Comune di Piombino , l'Autorità Portuale di Piombino e l' Agenzia Nazionale per l' attrazione degli investimenti e lo sviluppo di Impresa Spa hanno sottoscritto un Accordo di Programma recante la " *Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino*".
9. Con decreto in data 6 Novembre 2014 il Ministero dello Sviluppo economico ha prorogato il termine per l'esecuzione del programma di cessione dei Complessi Aziendali di LUCCHINI e LUCCHINI SERVIZI per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 6 Novembre 2014.
10. Nell'ambito della procedura competitiva avviata dal Commissario Straordinario e di quanto previsto nel Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di LUCCHINI e LUCCHINI SERVIZI, in data 18 Novembre 2014 CEVITAL SpA ha formulato un' offerta per l'acquisto, per sé o per altra Società costituenda da nominare, dei Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino, dal Ramo VERTEK Piombino e dal Ramo LUCCHINI SERVIZI e in data 2 Dicembre 2014 e 9 Dicembre 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato sottoscritto il relativo contratto preliminare di vendita che prevede le seguenti condizioni propedeutiche alla citata compravendita:

- a) che i Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino, dal Ramo VERTEK Piombino e dal Ramo LUCCHINI SERVIZI siano composti da un numero massimo di dipendenti pari a 1.680 unità lavorative e il Ramo LUCCHINI SERVIZI sia composto da un numero massimo di dipendenti pari a 180 unità lavorative, con esclusione dei dipendenti con qualifica di dirigente;
- b) che la procedura di consultazione sindacale si concluda con la sottoscrizione di un accordo sindacale nella particolare fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 n. 428 e successive modifiche e integrazioni e dell' art. 63, comma 4, del D.Lgs 8 Luglio 1999 N. 270, che preveda il trasferimento alle sue dipendenze di n. 1.860 lavoratori complessivamente dipendenti dei Complessi Aziendali LUCCHINI Piombino, del Ramo VERTEK Piombino e del Ramo LUCCHINI SERVIZI, con esclusione dei dipendenti con qualifica di dirigente;
- c) che vengano effettivamente trasferiti ex art. 2112 Codice Civile i soli dipendenti che sottoscriveranno un verbale di conciliazione in sede sindacale, da formalizzarsi nelle forme di legge ex art. 411 C.p.C. e ss. e art. 2113 Codice Civile (come da fac simile allegato al presente verbale di accordo che ne forma parte integrante e sostanziale, indicato quale allegato 1) che preveda l'accettazione di tutti i contenuti, le condizioni e le limitazioni previste dell'accordo sindacale di cui al comma 4 bis dell'art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 N.428 e successive modifiche e integrazioni e le rinunzie a qualsiasi rivendicazione giudiziale e non per qualsivoglia titolo o causa comunque derivanti o connesse al rapporto di lavoro subordinato intercorso con LUCCHINI e/o LUCCHINI SERVIZI sino alla data del trasferimento, nonché per la responsabilità in solido ex art. 2112 Codice Civile.
11. Nell'ambito di tale offerta CEVITAL SpA si è impegnata, in caso di perfezionamento dell'operazione di compravendita, a proseguire le attività imprenditoriali per almeno due anni dalla data dell'atto notarile di cessione e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali, come previsto dalla Legge Marzano.
12. LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S e CEVITAL SpA in data 15 Gennaio 2015 hanno avviato la procedura di consultazione sindacale con comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 N. 428 - art.5 del D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni nella Legge 18 febbraio 2004 N. 39 e dell'art. 63, comma 4 , del D.Lgs. 8 Luglio 1999 N. 270, come successivamente modificati.
13. Attualmente (dati al 3 giugno 2015) sono addetti ai Rami d'azienda, nei siti di Piombino e Brescia, oggetto del presente accordo:
- A) quanto ai Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino e dal Ramo VERTEK Piombino N. 1956 dipendenti tutti assunti con contratto a tempo indeterminato così distribuiti per qualifica:
- N.41 quadri
 - N.374 impiegati
 - N.1541 operai

ai quali è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti; oltre a

- N. 12 dirigenti (non interessati al trasferimento di ramo d'azienda)

ai quali è applicato il Contratto Collettivo Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;

B) quanto al Ramo LUCCHINI SERVIZI N. 227 dipendenti tutti assunti con contratto a tempo indeterminato così distribuiti per qualifica:

- N. 2 quadri
- N. 28 impiegati
- N. 197 operai

ai quali è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti; oltre a

- N. 1 dirigente (non interessato al trasferimento di ramo d'azienda)

al quale è applicato il Contratto Collettivo Nazionale Dirigenti Aziende industriali .

14. CEVITAL SpA ha comunicato a LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S, ai sensi dell'art. 1401 Codice Civile e del punto 3.3 del contratto preliminare di acquisto di cui al precedente punto 10, nonché alle OO.SS.LL. e alle RSU, di aver costituito ed individuato AFERPI SrL ora SpA , Società interamente controllata da CEVITAL SpA, quale soggetto che stipulerà il contratto definitivo di compravendita.
15. Nel corso degli incontri svoltisi successivamente al 15 Gennaio 2015 e fino alla data odierna le cedenti e la promittente cessionaria hanno confermato i motivi del programmato trasferimento dei suindicati complessi aziendali descrivendone la composizione come identificati dalle medesime, anche ai sensi dell'art. 2112 comma 5 Codice Civile e di quanto previsto nel contratto preliminare di compravendita stipulato in data 2 e 9 Dicembre 2014, illustrando le prospettive e le ricadute produttive ed occupazionali in ordine al futuro del complesso aziendale oggetto del trasferimento.
16. Le Parti, nel corso dei numerosi incontri che si sono svolti dopo l'avvio della procedura ex art. 47, Legge 428/1990, sia in sede aziendale che in sede Ministeriale, hanno sottoscritto un Verbale di Incontro in sede aziendale in data 29.4.2015 ed un Verbale di Riunione presso la sede del M.I.S.E. in data 29.5.2015, con i quali hanno manifestato esclusivamente le reciproche disponibilità relative al numero dei dipendenti da trasferire e le relative condizioni economiche.
17. Le RSU e le OO.SS.LL. dichiarano di aver ricevuto l'informativa prevista dall' art. 47 Legge 29 dicembre 1990 N. 428 .

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti, dopo ampia discussione, concordano quanto segue ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 8 Luglio 1999 N. 270 e dell'art. 47, comma 4 bis, della Legge 29 dicembre 1990 N. 428 e successive modifiche e integrazioni.

A. PREMESSE

Le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

B. TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

B 1 - Alla condizione che si perfezioni l'atto di acquisto dei Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino (compresi gli Uffici operativi di Brescia), dal Ramo VERTEK Piombino e dal Ramo LUCCHINI SERVIZI, delle Società LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S il promissario acquirente AFERPI SpA si impegna ad assorbire tutto il personale in forza a questi ultimi al momento dell'efficacia del contratto di cessione con trasferimento senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro, da eseguirsi a fasi progressive, ai sensi e per gli effetti del comma 4 bis dell' Art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 N. 428 , a decorrere dal perfezionamento dell'atto di acquisto dei Rami d'azienda e gradualmente secondo le tempistiche determinate dalle necessità tecnico – organizzative e produttive correlate e conseguenti alle fasi di attuazione del proprio Piano Industriale . Il trasferimento avverrà, quindi, gradualmente a fasi progressive anche usufruendo della disponibilità degli ammortizzatori sociali in capo alle società LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S. e comunque entro e non oltre il 6.11.2016. I lavoratori trasferiti in AFERPI SpA potranno essere ricollocati, dopo il trasferimento in AFERPI, anche in altre società facenti parte del Gruppo CEVITAL ed operanti in altre attività produttive, commerciali e logistiche nei siti produttivi ex LUCCHINI.

B 2 - La cessione, ove venga effettivamente perfezionata, interesserà tutti i lavoratori con esclusione dei dipendenti indicati al successivo punto C).

B 3 - Il Promissorio acquirente AFERPI SpA provvederà, successivamente e condizionatamente al perfezionamento dell'atto di acquisto dei Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino, dal Ramo VERTEK Piombino e dal Ramo LUCCHINI SERVIZI, ad individuare, a proprio insindacabile giudizio in ragione delle proprie esigenze tecniche organizzative e produttive, il numero, le qualifiche ed i nominativi dei lavoratori da trasferire immediatamente all' atto del rogito, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 2112 Codice Civile – nella particolare fattispecie e con le limitazioni e condizioni previste dal presente accordo ex comma 4 bis dell' Art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 N. 428.

Successivamente , sempre ai sensi e per gli effetti dell' Art. 2112 Codice Civile – nella particolare fattispecie e con le limitazioni e condizioni previste dal presente accordo ex comma 4 bis dell' Art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 N. 428 –verrà attuato il graduale trasferimento in AFERPI SpA di tutto il restante personale dei Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino, dal Ramo VERTEK Piombino e dal Ramo LUCCHINI SERVIZI in funzione delle gradualità e progressività connesse e correlate alla realizzazione del proprio Piano Industriale, sempre con insindacabile individuazione del numero, delle qualifiche e dei nominativi dei lavoratori interessati al trasferimento, nei tempi e con le modalità previamente determinati ed assegnati alle varie fasi di sviluppo del Piano stesso, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 2112 Codice Civile – nella particolare fattispecie e con le limitazioni e condizioni

previste dal presente accordo ex comma 4 bis dell' Art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 N. 428.

Alla data di efficacia della cessione il numero dei dipendenti oggetto di trasferimento viene individuato, al netto delle esclusioni indicate al successivo punto C), in N. 1080 lavoratori.

B 4 - Il personale non immediatamente trasferito all'atto della cessione dei predetti Rami d'azienda rimarrà temporaneamente in forza alle Società LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S e fruirà degli ammortizzatori sociali che potranno essere utilizzati dalle dette procedure di A.S., fino alla richiesta di trasferimento da parte del promissario acquirente AFERPI SpA, che avverrà, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 Codice Civile per effetto del presente accordo - stipulato ai sensi e per gli effetti del comma 4 bis dell'art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 N. 428 e successive modifiche e integrazioni - alle condizioni e con le limitazioni oggi concordate, o sino al termine della disponibilità degli ammortizzatori sociali stessi.

C. ESCLUSIONI

Resteranno in ogni caso esclusi dalla cessione ad AFERPI SpA:

- i) tutti i lavoratori con qualifica di dirigenti;
- ii) tutti i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici nel corso della fruizione degli ammortizzatori sociali utilizzabili da parte delle Società LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S. entro il 6.11.2016, salvo quelli nominativamente individuati da AFERPI SpA, a proprio insindacabile giudizio, in ragione delle proprie esigenze tecniche organizzative e produttive;
- iii) tutti i lavoratori che, previamente all'atto del rogito o entro 15 giorni successivi a tale atto, non abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione individuale ex art. 411 CpC e 2113 c.c che contenga l'accettazione di tutti i contenuti e le rinunzie previste dal presente accordo ex art. 47, comma 4 bis, della Legge 29 Dicembre 1990 N. 428, e art. 63, comma 4, del D. Lgs. 8 Luglio 1999 N. 270 , come da fac-simile allegato al presente verbale di accordo che ne forma parte integrante e sostanziale e che viene identificato come allegato 1).

D. CONDIZIONI ECONOMICHE E NORMATIVE

D 1 - Ai sensi dell' art. 2112 del Codice Civile e alle condizioni e con le limitazioni previste nel presente accordo ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, della Legge N. 428/1990, dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 2003 N. 347 convertito con modificazioni nella Legge 18 febbraio 2004 N. 39 e dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs 8 Luglio 1999 N. 270 , in caso di perfezionamento dell'acquisto dei predetti Rami d'azienda, i rapporti di lavoro dei citati dipendenti, individuati nominativamente e trasferiti gradualmente a fasi progressive secondo le tempistiche determinate dalle necessità tecnico – organizzative e produttive correlate e conseguenti all'attuazione del Piano Industriale di AFERPI SpA, proseguiranno, senza soluzione di continuità, alle dipendenze del detto promissario acquirente AFERPI SpA, con modifica delle condizioni economiche e normative ai rapporti di lavoro degli stessi nei seguenti termini. Ai dipendenti da trasferire:

- saranno applicati ex novo ed esclusivamente i trattamenti economici minimi tabellari e quelli normativi previsti dal CCNL industria metalmeccanica, con esclusione, quindi, di tutti gli elementi aggiuntivi ai minimi tabellari (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elemento perequativo, etc.);
- saranno mantenuti esclusivamente la qualifica, l'inquadramento assegnato alla data di trasferimento e gli aumenti periodici di anzianità in conformità a quanto previsto al successivo punto E;
- dalla data di trasferimento pertanto decorreranno ex novo tutti gli istituti contrattuali ed i relativi trattamenti economici e normativi previsti dal citato CCNL. Sarà, pertanto, azzerata a qualunque effetto ogni anzianità maturata - anche in via convenzionale - alle dipendenze di LUCCHINI SpA in A.S. e di LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S, nonché eliminato qualsiasi elemento retributivo di natura anche convenzionale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si citano: superminimo collettivo, forfetizzazione per lavoro straordinario, elemento perequativo, etc.) o derivante dall'applicazione di prassi aziendali e della contrattazione aziendale applicata in LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: maggiorazioni forfetizzate, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, ferie aggiuntive, premio di produzione, etc.), benefits (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: uso foresteria, auto aziendale, telefono cellulare aziendale) e previdenze aziendali, nonché l'anzianità aziendale maturata, anche in via convenzionale, ai fini della maturazione ed applicazione degli istituti contrattuali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ferie, malattia, preavviso etc.), fatto salvo quanto concordato per le ferie al successivo punto E.

D 2 - Stante il trasferimento dei dipendenti ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile con le limitazioni e le condizioni concordate nel presente accordo ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, della Legge 29 Dicembre 1990 N. 428 , e la conseguente continuità del rapporto di lavoro , resta inteso che agli stessi sarà mantenuta in continuità esclusivamente l'anzianità di servizio ai soli fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali utilizzabili dal promissario acquirente AFERPI SpA o da altre Società facenti capo al Gruppo CEVITAL.

E. CONTRATTAZIONE AZIENDALE

E 1 - Le Parti confermano l'espressa finalità di consentire, con il presente accordo, la piena realizzazione del Piano Industriale presentato alle Organizzazioni Sindacali presso il Ministero dello Sviluppo Economico e la finalità di sostenere la salvaguardia della massima occupazione del personale, oggi parzialmente eccedentario, occupato negli acquisendi e succitati Rami d'azienda delle società LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S..

Confermano altresì di voler sostenere, con lo stesso accordo, la migliore realizzazione degli investimenti correlati all'innovazione dell'attività siderurgica mediante l'impiego di forni elettrici di nuova generazione, oltre che l'avvio delle nuove attività produttive, commerciali e logistiche previste dal Piano Industriale medesimo.

A tal fine concordano di applicare ai lavoratori che verranno trasferiti, in deroga a quanto previsto al precedente punto D e quale trattamento economico e normativo di miglior favore, aggiuntivo ai trattamenti tabellari minimi previsti dal CCNL e già indicati, e quale espressione

di contrattazione aziendale ai sensi della vigente normativa, gli ulteriori istituti di seguito indicati, ragione per cui non maturerà in capo ai medesimi lavoratori il diritto alla corresponsione dell'elemento perequativo previsto dal CCNL:

a) **Servizio Mensa**

Vengono mantenute le stesse condizioni in atto presso LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S., con mantenimento della contribuzione a carico dell'Azienda e a carico del lavoratore nelle attuali percentuali di partecipazione

b) **Servizio Trasporto**

La società AFERPI SpA si impegna a sottoscrivere apposita convenzione con le società di trasporto locale a servizio del sito di Piombino per garantire il mantenimento al singolo lavoratore interessato delle condizioni tariffarie di trasporto agevolate.

c) **Cassa Mutua Integrativa aziendale**

Vengono mantenute le medesime condizioni in atto con le quote di contribuzione attualmente in essere a carico dell'azienda e del lavoratore che vi aderisca (0,25% carico azienda e 0,65% carico lavoratore)

d) **Aumenti Periodici di Anzianità (Scatti di anzianità)**

Vengono mantenuti ad ogni dipendente trasferito gli aumenti periodici di anzianità da ciascuno maturati alle dipendenze di LUCCHINI SpA in A.S. o di LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S. alla data di effettivo trasferimento individuale in AFERPI SpA.

La maturazione successiva degli aumenti periodici di anzianità eventualmente mancanti al raggiungimento del numero massimo previsto dal vigente CCNL industria metalmeccanica applicato verrà sospesa e decorrerà per ciascun dipendente trasferito dopo 3 (tre) anni dalla data del suo effettivo trasferimento in AFERPI SpA.

e) **Mantenimento parziale delle Ferie aggiuntive alle 4 (quattro) settimane.**

Ai soli dipendenti che alla data del proprio trasferimento in AFERPI abbiano maturato un numero di giorni di ferie superiore ed aggiuntive rispetto alle 4 settimane minime previste dal CCNL verrà riconosciuto, in deroga a quanto previsto al precedente punto D, il 50% degli stessi.

f) **Maggiorazioni per turno notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)**

Sempre in deroga a quanto previsto dal precedente punto D, AFERPI conferma che le prestazioni rese nel turno notturno dalle 22,00 alle 6,00 verranno retribuite con una maggiorazione del 25%. Tale maggiorazione è omnicomprensiva di ogni incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

E 2 - Il promissario acquirente AFERPI SpA dichiara di voler mantenere l'eventuale versamento dei contributi sindacali in essere e la destinazione ai fondi pensione prescelti

delle future quote di TFR maturande dai dipendenti trasferiti come risultanti presso le società cessionarie alla data del trasferimento degli stessi

F. CONCILIAZIONI E RINUNCE

F 1 - In deroga a quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile con le limitazioni e condizioni concordate ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, della Legge 20 dicembre 1990 n. 428 nella presente intesa, resterà a carico delle società cedenti LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S., e pertanto non verrà trasferito alla promissaria acquirente AFERPI SpA, ogni obbligo di qualsivoglia natura derivante dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con LUCCHINI SpA e/o LUCCHINI SERVIZI SrL sino alla data del perfezionamento del contratto di compravendita o del trasferimento effettivo se successivo, nessuno escluso, anche a titolo di retribuzione, indennizzi, risarcimenti, premi, integrazioni, conguagli, contributi anche se a carattere differito e/o per trattamento di fine rapporto, errato inquadramento, in relazione al periodo antecedente al trasferimento e/o per ogni altro titolo e/o causale sia contrattuale che extracontrattuale (compresa ogni pretesa inerente eventuali risarcimenti di danni patrimoniali e non patrimoniali ivi compresi gli esiti di infortuni e/o malattie professionali) comunque connessi, direttamente o indirettamente, con il suddetto rapporto di lavoro subordinato, nonché la responsabilità in solido ex art. 2112 cod. civ., salvo il pagamento, che dovrà avvenire all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con il promissario acquirente ove ne sussistano le condizioni, degli importi maturati a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) nel periodo intercorrente dall' 1 Gennaio 2007 alla data di perfezionamento dell'atto di compravendita o del trasferimento effettivo se successivo per i dipendenti "trasferiti" dei Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino, dal Ramo VERTEK Piombino e del Ramo LUCCHINI SERVIZI, che abbiano optato per il conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS e che siano stati interamente versati dalle predette società ora in A.S. al competente Fondo di Tesoreria INPS.

F 2 - Al fine della realizzazione dell'obiettivo di integrale salvaguardia occupazionale di cui al precedente punto B) i dipendenti da trasferire dovranno altresì dichiarare, con il verbale ex art. 411 CpC e 2113 Codice Civile indicato al precedente punto C), lett. (iii), come da facsimile allegato al presente verbale di accordo che ne forma parte integrante e sostanziale e che viene identificato come allegato 1, la rinuncia nei confronti di AFERPI SpA e delle società controllate, controllanti o collegate (incluse senza limitazioni CEVITAL SpA e le società da essa controllate, collegate e partecipate) a tutti i trattamenti economici e normativi maturati alle dipendenze della LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S., nonché a tutti i trattamenti economici e normativi non espressamente indicati nei precedenti punti D ed E, nonché la loro disponibilità ad essere ricollocati anche presso altre Società facenti capo al Gruppo CEVITAL, operanti in altre attività produttive, commerciali e logistiche nei siti produttivi ex LUCCHINI.

Tale opzione, alternativa rispetto all'assorbimento dei lavoratori nelle attività industriali siderurgiche, sarà esercitabile da parte del promissario acquirente AFERPI SpA mediante ogni possibile modalità o strumento che verranno ritenuti congrui ed efficaci allo scopo da parte di quest'ultima (a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà essere realizzata mediante cessione dei contratti di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 1406, 1407 e 1408 del Codice Civile) con individuazione nominativa dei lavoratori interessati

e mantenimento dell'anzianità di servizio ai soli fini dell' accesso agli ammortizzatori sociali, nonché del trattamento economico complessivo previsto dal presente accordo.

L'esercizio di tale opzione da parte del promissario acquirente AFERPI SpA a favore di Società facenti capo alla società CEVITAL SpA realizzerà comunque l'assolvimento integrale dell'impegno alla totale salvaguardia occupazionale dei lavoratori in forza ai rami d'azienda dei Complessi Aziendali costituiti da LUCCHINI Piombino, dal Ramo VERTEK Piombino e del Ramo LUCCHINI SERVIZI, delle Società LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S..

G - GESTIONE PROBLEMATICHE OCCUPAZIONALI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

G 1 - Le Parti, in una prospettiva di massima tutela occupazionale e di sostegno al confronto sulla competitività del sito "ex LUCCHINI di Piombino" hanno individuato , quale strumento ottimale per la gestione del Piano Industriale di AFERPI SpA e della gestione delle connesse e correlate problematiche occupazionali derivanti dalla progressiva attuazione dello stesso e da quanto previsto nel presente accordo, l'utilizzo dei Contratti di Solidarietà difensivi secondo condizioni e durata (24 mesi + 24 mesi) previste dalle disposizioni vigenti alla data odierna, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all' art. 6 , comma 4 , della Legge 28 Novembre 1996 N. 608, così come integrato dalle disposizioni dell' art. 5 del D.L. 20 marzo 2014 N. 34 convertito in Legge 16 Maggio 2014 N. 78 e del D.I. N. 83312 del 7 Luglio 2014. Pertanto si impegnano a porre in atto in ogni sede, anche governativa, tutte le misure ed azioni che saranno necessarie e/o opportune al fine di accedere alle predette riduzioni contributive.

G 2 - Le Parti concordano che, nell'ipotesi di impreviste ed imprevedibili situazioni negative di mercato riferite alle attività del promissario acquirente AFERPI SpA che comportino conseguenze di carattere occupazionale, si incontreranno per ridefinire il quadro complessivo delle azioni a tutela dei lavoratori in forza all'Azienda sotto il profilo dell'applicabilità degli ammortizzatori sociali.

G 3 - A favore dei lavoratori che rimarranno in forza a LUCCHINI SpA in A.S. e a LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S. fino all'effettivo trasferimento in AFERPI SpA sarà garantito l'intervento della CIGS ai sensi dell'art. 7 , comma 10ter, del D.L. 20 Maggio 1993 N. 48 convertito con modificazioni con Legge 19 Luglio 1993 N. 236 o ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 23 Luglio 1991 N. 223, stante l'obbligo della promissaria acquirente alla salvaguardia occupazionale come indicata nei punti che precedono e tenuto conto del piano di occupazione di quest'ultima.

H – CLAUSOLE DI CHIUSURA

H 1 - Il presente accordo è sospensivamente condizionato all'emissione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico – MISE di efficace autorizzazione alla modifica delle condizioni relative all'impegno occupazionale da parte del promissario acquirente AFERPI SpA e alle modalità di trasferimento dei lavoratori in forza ai complessi aziendali LUCCHINI e LUCCHINI SERVIZI contenute nel contratto preliminare di vendita del 2 e 9 Dicembre 2014, di cui al punto 10. della premessa, nonché al perfezionamento dell'atto di acquisto dei complessi aziendali *de quo* .

H 2 - Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo si danno atto della totale definizione della procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47, comma 4 bis, della Legge 29 dicembre 1990 N. 428 - art.5 del D.L. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni nella Legge 18 febbraio 2004 N. 39 e dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 8 Luglio 1999 N. 270, come successivamente modificati.

Letto, confermato e sottoscritto, compreso l'allegato 1 datato 3.6.2015

AFERPI SpA

RSU

LUCCHINI S.p.A. in A.S. e

LUCCHINI SERVIZI SrL in A.S.

LUCCHINI S.p.A. in A.S.

FIM-CISL

LUCCHINI SERVIZI S.r.l. in A.S.

FIOM-CGIL

CONFINDUSTRIA Livorno

UILM-UIL

UGL METALMECCANICI-UGL